



COMUNE DI GROTTERIA

Provincia di Reggio Calabria
Tel. 0964/53242 Fax 0964/ 53365

ALBO
18
10

PROT. 5468 DEL 27/09/2009

ORDINANZA N. 23/2009

OGGETTO: taglio siepi, rami, arbusti e mantenimento ripe lungo le strade comunali, pubbliche ed a uso pubblico.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
 - rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
 - piante, radicate in giardini, aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
 - piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi o marcescenze;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade comunali, pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale:

RILEVATO inoltre che i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade comunali, pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale:

RICORDATO che:

l'art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade comunali, pubbliche o di uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

VISTI:

il vigente Codice Civile;

il Nuovo Codice della Strada D.Lgs n. 285 1992 e il suo Regolamento di esecuzione;



COMUNE DI GROTTERIA

Provincia di Reggio Calabria
Tel. 0964/53242 Fax 0964/53365

la Legge n. 689/1981;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs 267/2000.

RITENUTO pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali, pubbliche ed a uso pubblico di competenza di questo Ente:

ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali, pubbliche o di uso pubblico di:

1. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale, alla fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. rimuovere, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
3. mantenere ad un'altezza massima di 1,00 (uno) metro, presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni nel tratto di 20,00 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
4. assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali, pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
5. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, accertata dalla Polizia Municipale o dalle Forze dell'Ordine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 155 a € 624 ai sensi dell'art. 29 e 31 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada;

- che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e.



COMUNE DI GROTTERIA

Provincia di Reggio Calabria

Tel. 0964/53242 Fax 0964/53365

pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade comunali, pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

SI PRECISA INOLTRE CHE

Questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

RISERVATO OGNI ULTERIORE ATTO

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Grotteria;

Che la presente Ordinanza venga notificata per il tramite del messo comunale, ad ognuno per quanto di competenza:

- al responsabile dell'Ufficio Tecnico - sede;
- al Comando Polizia Municipale - sede;

RAMMENTA ALTRESI

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

E' fatto obbligo a tutti i proprietari **dei fondi o terreni confinanti con le strade comunali, pubbliche o di uso pubblico** di rispettare la presente ordinanza e la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente del Codice della Strada.

Avverte altresì

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della legge l. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Reggio Calabria, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicizzazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Comunale, li 18 settembre 2009

Il Sindaco
(Loiero Rigo Vincenzo)

